DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO ORDINARIO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 6

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.".

Versione in vigore dal 9 marzo 1994, non più in vigore dal 8 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-avvio-dell-intervento-ordinario-nelle-aree-1994/art-6-disposizioni-in-materia-di-interventi-cofinanziati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it